



CORTE DI APPELLO DI POTENZA

Prot. n. 1393

Risposta a nota n.

Del

08.02.2022

Ai Capi degli Uffici giudicanti e requirenti del Distretto

Ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati del Distretto

Ai Direttori degli Uffici di esecuzione penale esterna di

POTENZA MATERA e SALERNO

Al Presidente della sezione penale - Corte di Appello

Al Presidente delle sezioni penali - Tribunali

e p.c.

Al Dirigente amministrativo della Corte

LORO SEDI

Oggetto: Protocollo d'intesa in materia di "Sospensione del procedimento penale con messa alla prova" Legge 67/2014.

Si trasmette il protocollo d'intesa in materia di "Sospensione del procedimento penale con messa alla prova" assunto nel Distretto di Potenza a modifica del precedente, con richiesta di darne massima diffusione anche a tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati mediante pubblicazione nei propri siti.

Cordiali saluti.

dott.ssa Rosa Patrizia Sinisi

Presidente della Corte

Protocollo d'intesa operativa in materia di
“sospensione del procedimento con messa alla prova”
Legge n. 67/2014
tra Uffici Giudiziari del Distretto di Potenza - UEPE - Avvocatura di
Basilicata

VISTA la legge 28 febbraio 2014, n. 67 recante “deleghe al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio². Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili;

ritenuto di dover novare l'accordo tra i convenuti del 11.05.2017

Tutto ciò premesso

Tra i soggetti istituzionali intervenuti in rappresentanza delle istituzioni sopra indicate in data si concordano le seguenti modalità operative

Art. 1

L'istanza di elaborazione del programma di trattamento per la messa alla prova ex art. 168 bis c.p. deve essere presentata dall'interessato o tramite il suo difensore, all'Uepe territorialmente competente in base al domicilio dell'indagato imputato.

La richiesta dovrà essere formulata utilizzando prioritariamente; il modulo MAP 1, allegato al presente protocollo operativo ed inoltrata via posta elettronica certificata (PEC) ovvero depositata personalmente presso l'ufficio dell'U.E.P.E. competente per territorio rispetto al luogo di residenza dell'imputato

per Potenza, indirizzo PEC: prot.uepe.potenza@giustiziacert.it;

per Matera, indirizzo PEC: prot.uepe.matera@giustiziacert.it;

per Salerno prot.uepe.salerno@giustiziacert.it;

In caso di invio tramite PEC la risposta del sistema ha valore di ricevuta.

In caso di deposito presso gli uffici dell'U.E.P.E., viene rilasciata attestazione e/o contestuale numero di protocollo dell'avvenuta presentazione della richiesta.

La richiesta deve contenere:

- a. dati anagrafici dell'assistito (inclusi residenza e/o domicilio, recapito telefonico, indirizzo posta elettronica, fotocopia del documento d'identità);
- b. indicazione del difensore, dei suoi recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica certificata ove inviare le comunicazioni previste dal

presente protocollo;

- c. documentazione attestante attività lavorativa e/o disoccupazione, fornendo, in caso di particolari inabilità lavorative, patologie invalidanti o afferenti l'abuso di sostanze, idonea documentazione proveniente da servizi specialistici (SERT, C.S.M. ecc.);
- d. impegno e disponibilità a svolgere azioni riparatorie o risarcitorie del danno arrecato, ovvero ove il risarcimento non sia possibile specificare le ragioni che non lo consentono;
- e. impegno e disponibilità ad intraprendere ove possibile, un percorso di mediazione con la persona offesa;
- f. autocertificazione dell'interessato ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000 con la quale lo stesso attesta di non aver mai usufruito in precedenza dell'istituto della messa alla prova e di non avere già formulato analoga richiesta in altri procedimenti (nel caso in cui il medesimo soggetto abbia altre richieste pendenti di messa alla prova, occorre siano indicati il numero di R.G. e l'Autorità procedente);
- g. dichiarazione di disponibilità a svolgere, nel periodo di messa alla prova, un lavoro di pubblica utilità presso un Ente convenzionato con il Tribunale che, in base a quanto previsto dal DM 11/06/2015, potrà essere anche un ente già convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 D. Lvo. 274/2000; Si precisa che in questa fase preliminare non è necessario allegare la dichiarazione di disponibilità dell'ente presso il quale l'imputato/indagato intende svolgere il lavoro di pubblica utilità, in quanto la stessa potrà essere trasmessa all'atto della formulazione del programma di trattamento;
- h. se noti, nominativo del Giudice competente per il procedimento e data dell'udienza per la valutazione di ammissibilità dell'istanza, se già fissata;

Gli atti e documenti indicati sub c) d) e) f) g), qualora non vengano presentati all'atto della richiesta di elaborazione del programma di trattamento per la messa alla prova, potranno essere acquisiti all'esito dell'udienza di ammissibilità.

Art. 2

Entro il termine di cui all'art. 464 bis co. 2 c.p.p., l'interessato o il suo difensore formula al Giudice procedente richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, depositando copia della richiesta di elaborazione del programma, con attestazione di presentazione all'U.E.P.E.. La richiesta dovrà contenere tutte le indicazioni di cui all'art. 1.

Il deposito della richiesta di programma di trattamento deve avvenire entro la data dell'udienza di ammissibilità.

Il Giudice, all'esito della prima udienza di valutazione di ammissibilità della richiesta, eventualmente anche differendo la decisione ad altra udienza (vedasi art. 464 quater co. I e II c.p.p.), richiede all'U.E.P.E. di formulare il programma di trattamento, fissando contestualmente l'udienza per l'ammissione della messa alla prova ad almeno 4 mesi di distanza e disponendo la citazione dell'interessato e della eventuale persona offesa.

Se la richiesta viene presentata in fasi nelle quali non è ancora stata fissata udienza (ad esempio durante le indagini preliminari o in opposizione a decreto penale di condanna) il Giudice, se non ritiene necessaria l'instaurazione del contraddittorio prima della predisposizione del programma, richiede all'U.E.P.E. la sua formulazione, fissando direttamente l'udienza per l'ammissione della messa alla prova a distanza di almeno 6 mesi.

Con la richiesta di formulazione del programma, il Giudice comunica all'U.E.P.E., al Difensore e alla Procura ogni ulteriore informazione ritenuta rilevante per la sua predisposizione.

Tutti i provvedimenti emessi dal Giudice sono comunicati all'U.E.P.E., al Difensore e alla Procura a cura della cancelleria, nel più breve tempo possibile. Durante il termine necessario per la predisposizione del programma viene disposta la sospensione della prescrizione ex art. 159 co. I n. 3 c.p.

Solo dopo aver acquisito comunicazione della data di udienza, il funzionario di servizio sociale incaricato al momento dell'avvenuta presentazione della istanza di messa alla prova, avvierà l'inchiesta delle modalità ritenute più opportune in relazione alla particolarità del caso.

La relazione di indagine socio-familiare dovrà contenere, se le circostanze lo richiedano (per la natura del reato o sulla base di altri elementi) le indicazioni relative a:

- a) condizioni economiche dell'imputato e del suo nucleo familiare;
- b) capacità e possibilità dell'imputato di adempiere al risarcimento del danno, di svolgere attività riparatorie nonché sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione.

Il programma di trattamento, allegato al presente protocollo, verrà opportunamente adattato al caso particolare (personalità dell'imputato/indagato, sue condizioni di vita, lavoro, titolo di reato, etc.), ed integrato dall'UIEPE, anche con il contributo, se ritenuto necessario, dello psicologo dell'UIEPE, in considerazione della peculiarità del caso, con l'indicazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità e eventualmente dell'attività di volontariato se reperita, con l'indicazione delle modalità di riparazione o di risarcimento del danno, ove possibile, e con l'indicazione delle modalità di attuazione della mediazione, se attuabile nel caso concreto.

Il programma, qualora si riscontrino patologie psichiatriche o dipendenze, dovrà necessariamente comprendere la riabilitazione presso strutture pubbliche, in conformità al programma individualizzato stabilito dalle articolazioni competenti della ASL, eventualmente anche in regime residenziale. Esso, inoltre, non dovrà prevedere restrizioni della libertà personale

Le autorizzazioni per la modifica del domicilio (salva l'ipotesi in cui si debba verificare la compatibilità con la tutela della persona offesa) o quelle relative al lavoro di pubblica utilità, potranno essere concesse direttamente dall'UEPE, il quale ne darà comunicazione all'autorità giudiziaria.

In via sperimentale, potrà essere adottata la procedura semplificata da parte dell'Uepe e l'Ufficio formulerà il solo programma di trattamento corredato delle informazioni indispensabili a motivarne i contenuti. Si concorda che tale modalità verrà adottata nelle ipotesi di soggetti incensurati ed in difetto di forme di dipendenza o accertate patologie psichiatriche, in relazione a tutte le contravvenzioni e ai reati colposi. Il giudice, nel corso dell'udienza di ammissibilità della MAP valuterà la sussistenza del presupposto dell'incensuratezza e l'appartenenza ad una delle categorie predette, invitando l'UEPE a predisporre il programma di trattamento semplificato. In difetto di tale indicazione, l'UEPE formulerà il programma secondo le modalità concordate.

Pur in presenza dei presupposti sopra citati resta ferma la possibilità del magistrato e dell'UEPE di optare per la redazione dell'indagine socio-familiare in forma completa tenuto conto delle circostanze del caso concreto.

Il programma di trattamento, firmato dall'interessato (a cui viene consegnata copia), unitamente alla relazione sociale dovranno essere trasmessi all'autorità giudiziaria procedente dieci giorni prima della data dell'udienza.

Art. 3

Il Giudice, all'udienza fissata per l'ammissione della messa alla prova, sentite le parti presenti ed eventualmente anche la persona offesa, valutata l'idoneità del programma di trattamento elaborato dall'UEPE, anche all'esito delle eventuali integrazioni e modifiche stabilite con il consenso dell'interessato, dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando il periodo di sospensione e la durata della prestazione del lavoro di pubblica utilità.

Con l'ordinanza di ammissione il Giudice fissa la data dell'udienza per la valutazione dell'esito della messa alla prova, tenendo conto dei tempi di firma del verbale di sottoposizione alle prescrizioni, della procedura amministrativa rispetto agli obblighi assicurativi e dell'entità del periodo di sospensione con messa alla prova e fissando la nuova udienza possibilmente non prima di 90 giorni dalla data di prevedibile conclusione del programma.

La Cancelleria del Giudice trasmetterà tempestivamente all'UEPE via PEC l'ordinanza relativa con l'allegato programma di trattamento definitivo al fine della sua sottoscrizione da parte dell'imputato/indagato.

Fissa inoltre un termine a data fissa, non superiore a un mese, entro il quale l'interessato deve presentarsi all'U.E.P.E. per la firma del verbale, dando espresso avviso che l'onere di attivarsi per la sottoscrizione incombe sull'interessato e non sarà sollecitato dall'U.E.P.E.; (nel contempo, non è preclusa, bensì auspicata, la possibilità che l'imputato sottoscriva in udienza il verbale di sottoposizione alle prescrizioni della messa alla prova)

Con l'ordinanza di ammissione il Giudice dichiara inoltre sospeso il corso della prescrizione.

Tali provvedimenti sono comunicati all'U.E.P.E., il quale:

- a) nel caso di rigetto dell'istanza dispone l'archiviazione del procedimento;
- b) nel caso di richiesta di integrazione provvede a modificare il programma di trattamento secondo le indicazioni fornite dal Giudice;
- c) nel caso di ammissione della messa alla prova provvede a far sottoscrivere il verbale di accettazione delle prescrizioni, trasmettendolo al Giudice per l'allegazione al fascicolo,
- d) Qualora l'interessato non si presenti per la firma del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, l'U.E.P.E. lo comunica entro 15 giorni al Giudice titolare del procedimento, al Difensore e alla Procura anche ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca di cui all'art. 168 quater c.p.

L'ordinanza è comunicata anche all'U.P.G.S.P. (Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico) della Questura se il programma contenga prescrizioni comportamentali che limitino la libertà personale (es. obbligo di permanenza domiciliare; divieto di frequentazione di pubblici esercizi), nonché all'ente presso cui dovrà svolgersi in L.P.U., con invito a fornire riscontro all'U.E.P.E. sull'effettivo inizio del L.P.U. con segnalazione di istituire registro firme di presenza della messa alla prova.

L'ordinanza che dispone la sospensione con messa alla prova deve essere inserita nel minor tempo possibile nel casellario giudiziale.

L'UEPE informa il Giudice sull'andamento della misura solo nel caso di andamento negativo, o se la prova abbia una durata inferiore e proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento o se intenda proporre la conclusione della misura per l'anticipato raggiungimento degli obiettivi del programma.

La revoca può essere disposta dal Giudice, sentite le parti, previa fissazione di

apposita udienza / anche prima del termine del periodo di sospensione.

Tutte le ordinanze emesse dal Giudice a modifica o revoca della messa alla prova sono comunicate tempestivamente all'U.E.P.E., alla Procura e al Difensore.

L'U.E.P.E., al termine del periodo di messa alla prova, almeno dieci giorni prima, trasmette la relazione finale sull'andamento e sull'esito del periodo di esecuzione della prova.

Il Giudice fissa la data di udienza conclusiva tenendo conto dei tempi di firma del verbale di sottoposizione alle prescrizioni di cui al punto 9 e dell'entità del periodo di sospensione con messa alla prova.

Il Giudice, qualora ne rilevi l'utilità, può acquisire informazioni dalla Questura - Divisione anticrimine circa eventuali segnalazioni allo S.D.I. incorse durante il periodo di sospensione, avendo cura di specificare il periodo temporale di riferimento.

Il Giudice, se necessario, provvederà all'acquisizione dei certificati ex artt. ex 335 c.p.p. e 60 c.p.p.

Il Giudice, all'udienza fissata per la valutazione dell'esito della messa alla prova, se il programma di trattamento ha avuto esito positivo, dichiara estinto il reato con sentenza. Se ha avuto esito negativo, dispone che il procedimento penale riprenda il suo corso. In ogni caso, l'esito del procedimento viene comunicato anche all'U.E.P.E. competente.

Le parti convengono che tutte le comunicazioni che non debbano per espressa previsione normativa, essere notificate o comunicate formalmente ovvero depositate in cancelleria, sono effettuate a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- UEPE Potenza: uepe.potenza@giustiziacert.it
- UEPE Matera: uepe.matera@giustiziacert.it
- Tribunale di Potenza:
 - Dibattimento penale: dibattimento.tribunale.potenza@giustiziacert.it
 - Ufficio GIP: gipgup.tribunale.potenza@giustiziacert.it
- Tribunale di Matera:
 - Dibattimento penale: dibattimento.tribunale.matera@giustiziacert.it
 - Ufficio GIP: gipgup.tribunale.matera@giustiziacert.it

Tribunale di Lagonegro:

- Dibattimento penale: dibattimento.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it

o Ufficio GIP: gipgup.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it

- Difensore: indirizzo indicato al punto 1, lettera b).

Le parti, inoltre, in ossequio ai principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza nonché al fine di permettere agli interessati di valutare l'opportunità di accedere al nuovo rito della messa alla prova, intendono qui fornire delle indicazioni di massima circa la durata della sottoposizione del lavoro di pubblica utilità che costituisce l'aspetto maggiormente afflittivo dell'istituto. Non viene invece indicato il periodo globale di sospensione della messa alla prova poiché il programma ha contenuto complesso e la durata complessiva va determinata anche in relazione agli altri contenuti del programma (quali, ad esempio, la previsione di dilazioni nel risarcimento o la sottoposizione a programmi terapeutici) la cui durata dipende dalle caratteristiche soggettive del sottoposto e dalle caratteristiche del caso concreto che non possono essere preventivamente delineate.

Il lavoro di pubblica utilità, non esaurendo il contenuto del programma, ha una durata non necessariamente coincidente con il periodo di sospensione del procedimento per la messa alla prova.

A tal fine dunque le parti concordano nella suddivisione dei reati per fasce:

Fascia	Pena prevista per il reato contestato	Durata dei LPU
A	Contravvenzioni o delitti puniti con la pena pecuniaria o con la reclusione non superiore a 2 anni	da 10 giorni a 6 mesi
B	Delitti puniti con la reclusione da 2 a 4 anni	da 6 a 12 mesi
C	Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni	da <u>12 a 18 mesi</u>

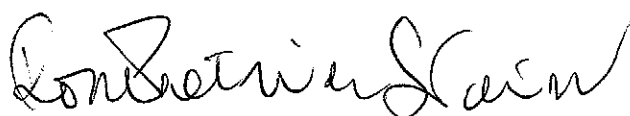
Tali parametri non devono considerarsi vincolanti, in quanto la durata dei lavori di pubblica utilità dipende anche da fattori quali la personalità del soggetto, la gravità del reato, i giorni e le ore settimanali di svolgimento dei lavori stessi.

Il Giudice, nell'ammettere l'interessato alla sospensione con messa alla prova, sospende il procedimento per un periodo più ampio rispetto alla durata dei L.P.U., per consentire il recupero di eventuali periodi di assenza dai lavori.

I Tribunali pubblicano sul proprio sito periodicamente l'elenco aggiornato degli Enti pubblici e privati convenzionati ai sensi del Decreto Ministero Giustizia 8 Giugno 2015, n. 88 con specificazione della data di aggiornamento, al fine di garantirne la massima divulgazione.

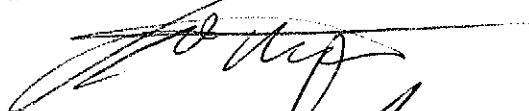
Le spese di copertura assicurative INAIL restano a carico dell'Ente presso cui l'interessato svolgerà il periodo di messa alla prova.

Il seguente Protocollo viene assunto a carattere sperimentale, prevedendo una verifica circa l'adeguatezza e la sostenibilità di tale procedura a richiesta di una delle parti firmatarie del protocollo, tenuto conto anche della imminente riforma in materia.

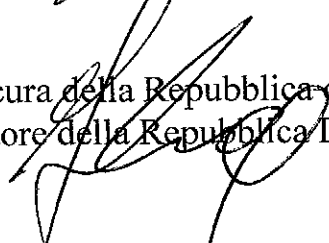


Per la Corte d'Appello di Potenza
Il Presidente dott.ssa Rosa Patrizia Sinisi

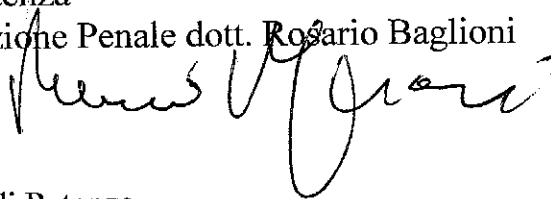
Per la Procura Generale
Il Procuratore Generale Dr. Armando D'Alterio



Per la Procura della Repubblica di Potenza
Il Procuratore della Repubblica Dr. Francesco Curcio

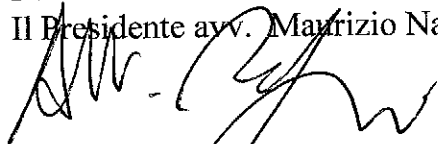


Per il Tribunale di Potenza
Il Presidente della Sezione Penale dott. Rosario Baglioni

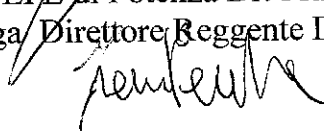


15/12/2024

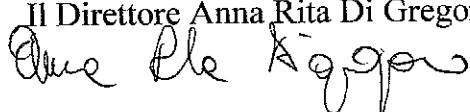
Per l'Ordine Avvocati di Potenza
Il Presidente avv. Maurizio Napolitano



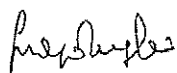
Per l'UDEPE di Potenza Dr. Franco Perrella
Per delega Direttore Reggente Dott.ssa Patrizia Calabrese



Per l'ULEPE di Matera
Il Direttore Anna Rita Di Gregorio



Per il Tribunale di Lagonegro
Il Presidente Dr. Luigi Pentangelo



Firmato digitalmente da PENTANGELO LUIGI
C=IT
O=MINISTERO DELLA GIUSTIZIA/80184430587

Per la Procura della Repubblica di Lagonegro
Il Procuratore della Repubblica Dr. Gianfranco Donadio



Firmato digitalmente da DONADIO GIANFRANCO
C=IT
O=MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Per l'Ordine Avvocati di Lagonegro
Il Presidente avv. Sebastiano Tanzola

Firmato digitalmente da: Sebastiano Tanzola
Limite d'uso: Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019
Data: 30/12/2021 11:30:05

Per la Procura della Repubblica di Matera
Il Procuratore della Repubblica Dr. Pietro Argentino

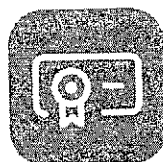


ARGENTINO PIETRO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
04.01.2022
12:41:59 UTC

Per il Tribunale di Matera
Il Presidente FF Dr. Gaetano Catalani

Firmato digitalmente da: CATALANI GAETANO
Organizzazione: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Data: 29/01/2022 12:11:32

Per l'UDEPE di Salerno
Il Direttore Elisabetta Palmieri



PALMIERI
ELISABETTA
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
31.01.2022
11:05:04
GMT+01:00



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
UFFICIO DISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI POTENZA

Proposta di Programma di trattamento relativo alla sospensione del procedimento penale con messa alla prova
(art. 464 bis codice di procedura penale)

Relativa a _____

nato a _____ il _____

domiciliato in _____ via _____

Con riferimento al procedimento n. _____

pendente presso _____

Viste le informazioni acquisite nel corso dell'indagine e le valutazioni sul profilo di personalità, il contesto di vita e le risorse disponibili, con il consenso dell'interessato

si propone il seguente **programma di trattamento**:

l'imputato, durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, si impegna a:

1. mantenere contatti frequenti con l'U.E.P.E. secondo le modalità stabilite dal funzionario incaricato, fornendo tutte le informazioni sulle attività indicate nel presente programma;
2. domiciliare all'indirizzo sopra indicato e comunicare all'U.E.P.E. ogni cambiamento di dimora, che dovrà essere adatta ad assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato;
3. svolgere il seguente lavoro di pubblica utilità:

- presso _____
- col compito di _____
- per n. _____ ore giornaliere
- nei seguenti giorni della settimana _____

l'Ente ha fornito la propria disponibilità, (allegare o descrivere le modalità di acquisizione);

4. adoperarsi verso la vittima del reato con le seguenti modalità:

- a. adesione ad un percorso di mediazione penale: _____;
- b. prestazioni di tipo risarcitorio: _____;

5. svolgere le seguenti attività:

a. attività di volontariato:

- presso _____
- con sede in _____
- con compiti di _____
- nei giorni _____
- dalle ore _____ alle ore _____

b. percorso di riflessione critica sulle condotte antigiuridiche, o di educazione alla legalità, ecc.

L'imputato, inoltre, vista la situazione descritta nella relazione di indagine:

6. svolgerà la/le seguente/i attività (lavoro, formazione, programma terapeutico, e/o di integrazione sociale):

- tipo di attività _____
- presso _____
- con le seguenti modalità _____

7. rispetterà le seguenti prescrizioni (relative a dimora, libertà di movimento, divieto di frequentare determinati locali, ecc.): _____;

8. altro rilevante (impegni familiari, sociali, ecc.): _____.

I suddetti impegni potranno essere modificati dall'A.G. competente, sentito il parere dell'U.E.P.E..

Le deroghe temporanee ed urgenti potranno essere autorizzate dall'U.E.P.E.

Luogo e data _____

Firma dell'imputato per accettazione

Il Funzionario di servizio sociale

Il Direttore (o suo delegato)